COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 31/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 1963

relativo ad una deroga all'articolo 17 del regolamento n. 19 del Consiglio in merito alla fissazione in anticipo del prelievo per taluni prodotti

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1] ed in particolare l'articolo 24,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 19 del Consiglio l'ammontare del prelievo da riscuotere è, in generale, quello applicabile il giorno dell'importazione; che tuttavia, tale articolo prevede la possibilità di fissare in anticipo l'ammontare del prelievo per le importazioni di cereali in provenienza dai paesi terzi;

Considerando che il regolamento n. 130 del Consiglio relativo ad una deroga dell'articolo 17 del regolamento n. 19 del Consiglio in merito alla fissazione in anticipo del prelievo per taluni prodotti [2] ha previsto, fino al 30 giugno 1963, la possibilità di fissare in anticipo il prelievo per le importazioni, in provenienza dai paesi terzi, di farine di frumento o di spelta, di semole e semolini di grano duro, di malto, di crusche e residui e di farine e semolini di manioca denaturati e per le importazioni, in provenienza dagli Stati membri, di grano tenero, di frumento segalato, d'orzo e dei prodotti summenzionati salvo le farine e i semolini di manioca denaturati ;

Considerando che i motivi che hanno giustificato le disposizioni previste nel regolamento n. 130 del Consiglio sono sempre validi e rendono necessario il mantenimento di un tale regime ;

Considerando che gli scambi intracomunitari di cereali prodotti nella Comunità sono resi più difficili dall'incertezza relativa all'ammontare del prelievo ; che sembra quindi necessario estendere agli scambi di tali cereali tra gli Stati membri la possibilità di fissare il prelievo in anticipo ;

Considerando che l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 55 del Consiglio relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali [3] prevede la possibilità di fissare in anticipo l'ammontare della restituzione all'esportazione negli scambi intracomunitari per i prodotti di cui al regolamento n. 55 del Consiglio ; che, di conseguenza, le transazioni relative ad importazioni in provenienza da Stati membri a prezzi più elevati, che concedono una restituzione all'esportazione, possono essere effettuate con esatta cognizione dell'ammontare della restituzione e di quello del prelievo, limitato, in tal caso, all'elemento fisso ; che sembra opportuno garantire la stessa sicurezza nelle transazioni relative alle importazioni in provenienza da Stati membri a prezzi più bassi ;

Considerando che l'evoluzione del prezzo di mercato dei cereali nei confronti del prezzo indicativo non segue il medesimo andamento alla fine di una campagna ed all'inizio della campagna successiva ; che è pertanto opportuno, al fine di evitare ogni perturbazione sul mercato degli Stati membri impor-

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 106 del 30 ottobre 1962, pag. 2555/62.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 54 del 2 luglio 1962, pag. 1583/62.

tatori, di non prevedere la possibilità di procedere ad una fissazione in anticipo del prelievo per una importazione in provenienza dagli Stati membri che sia effettuata durante i primi tre mesi della campagna ;

Considerando che è opportuno, per poter valutare le conseguenze di questo regime, limitare la durata d'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento n. 19 del Consiglio, il prelievo applicabile all'atto dell'importazione in provenienza dai paesi terzi di farina di frumento e di spelta, di semole e semolini di grano duro e dei prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e agli articoli 8 e 11 del regolamento n. 55 del Consiglio, è fissato in anticipo, a richiesta dell'interessato, da presentarsi al momento del deposito della domanda del titolo, per un'importazione da effettuare nel periodo di validità del titolo stesso.

In tal caso, l'ammontare del prelievo è uguale a quello applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo d'importazione, eventualmente modificato in funzione del prezzo di entrata del prodotto o, in mancanza di questo, del prezzo di entrata del prodotto o dei prodotti di base in vigore durante il mese dell'importazione.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'articolo 8 del regolamento n. 55 del Consiglio, un supplemento viene aggiunto al prelievo. L'ammontare di tale supplemento è fissato per 100 kg di prodotto trasformato ed è pari all'ammontare del supplemento applicabile, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento n. 19 del Consiglio e del regolamento n. 54 del Consiglio, e secondo la tabella vigente il giorno del deposito della domanda del titolo, alla quantità del prodotto di base presa in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo. L'ammontare del supplemento è determinato in funzione del mese dell'effettiva importazione del prodotto trasformato; l'ammontare applicabile ad una importazione effettuata durante l'ultimo mese di validità del titolo d'importazione è pari a quello applicato ad una importazione effettuata nel mese precedente.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 19 del Consiglio, il prelievo applicabile all'atto dell'importazione, in provenienza dagli Stati membri, di grano tenero, di frumento segalato, di grano duro, di segala, di orzo, di avena, di granturco, di farina di frumento e di spelta, di semole e semolini di grano duro e dei prodotti menzionati nel regolamento n. 55 del Consiglio salvo i prodotti di cui agli articoli 6, 7 e 10 di tale regolamento, è fissato in anticipo, a richiesta dell'interessato, da presentarsi al momento del deposito della domanda del titolo, per una importazione da effettuare nel periodo di validità del titolo stesso.

2. In tal caso, l'ammontare del prelievo è uguale a quello applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo d'importazione, modificato, all'occorrenza, in funzione:

a) del prezzo di entrata del prodotto o, in mancanza di questo, del prezzo di entrata del prodotto o dei prodotti di base, vigente nello Stato membro importatore nel mese dell'importazione ;

b) della differenza, nello Stato membro esportatore, tra il prezzo di entrata del prodotto o, in mancanza di questo, tra il prezzo d'entrata del prodotto o dei prodotti di base, vigente durante il mese della domanda del titolo ed il prezzo di entrata in vigore durante il mese dell'importazione ;

c) della restituzione alla produzione accordata per il prodotto di base ; la modalità di questa modificazione sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 19 del Consiglio, applicabile per analogia.

3. Tuttavia, in caso d'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 19 del Consiglio, nonchè nel caso di esportazione da parte di uno Stato membro di cereali non raccolti in detto Stato,

a) per i cereali di cui al paragrafo 1, è applicabile per analogia l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 19 del Consiglio ;

b) per la farina di frumento o di spelta e i semolini di grano duro, l'ammontare del prelievo è calcolato in conformità del paragrafo 2, effettuando soltanto la modifica prevista alla lettera a).

4. Fatte salve le disposizioni del comma successivo, le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle importazioni che saranno effettuate durante i mesi di luglio, agosto e settembre.

Per quel che riguarda il granturco ed i prodotti di cui al paragrafo 1, fabbricati esclusivamente a base di granturco, le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle importazioni che saranno effettuate durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Articolo 3

Per quel che riguarda i prodotti trasformati fabbricati utilizzando materie prime diverse dai prodotti di base, il prodotto di base da prendere in considerazione per l'applicazione degli articoli 1 e 2 è il prodotto che serve per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo.

Articolo 4

Per ciascuno dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2, il periodo per il quale è possibile ottenere la fissazione anticipata del prelievo — periodo che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma e dell'articolo 2, paragrafo 1 corrisponde alla durata di validità del titolo d'importazione — può essere ridotto secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 19 del Consiglio, applicabile per analogia.

Articolo 5

Il presente regolamento sostituisce il regolamento n. 130 del Consiglio per la fissazione in anticipo del prelievo effettuata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento è applicabile fino al 30 giugno 1964 incluso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 aprile 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

REGOLAMENTO N. 32/63/CEE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1963

che proroga il termine di applicazione del regolamento n. 131 della Commissione relativo alla limitazione provvisoria dell'ammontare massimo della restituzione applicabile alle esportazioni verso gli Stati membri di alcuni prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1) ;

Visto il regolamento n. 55 del Consiglio relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali (2), ed in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

Visto il parere del Comitato di gestione dei cereali,

Considerando che il termine di applicazione del regolamento n. 131 della Commissione (3) relativo alla limitazione provvisoria dell'ammontare massimo della restituzione applicabile alle esportazioni verso gli Stati membri di alcuni prodotti trasformati a base di cereali, è stato limitato al 31 marzo 1963 ;

Considerando che la situazione che aveva giustificato l'adozione del regolamento n. 131 della Commissione è rimasta immutata ; che gli studi per giungere ad una soluzione definitiva del problema sono ancora in corso e che è pertanto opportuno prorogare provvisoriamente il termine di applicazione di questo regolamento,

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 54 del 2 luglio 1962, pag. 1583/62.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 109 del 1° novembre 1962, pag. 2585/62.